

# COMITATO ANTI-ELUSIONE TECNOLOGICA POS-RT

## ESITO DELLA VERIFICA TECNICO-GIURIDICA SULL'ASSENZA DI SOFTWARE "VELOCIZZATORI" APPROVATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A seguito delle verifiche effettuate sulla documentazione ufficiale dell' Agenzia delle Entrate e sul quadro normativo vigente in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, emerge un dato di assoluta rilevanza e particolare gravità:

**“allo stato attuale NON risulta esistere alcuna approvazione ufficiale rilasciata dall' Agenzia delle Entrate in favore di software cd. “velocizzatori” destinati ad automatizzare la procedura “Documento Commerciale Online” presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.**

### **Inesistenza di un elenco ufficiale di “velocizzatori” approvati**

L'elenco consultabile sul portale dell' Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Elencoprod.jsp>

**NON si riferisce alle Soluzioni Software approvate ai sensi della normativa vigente e NON costituisce:**

- un elenco di software fiscali autorizzati;
- un registro di Soluzioni Software approvate;
- un elenco di “velocizzatori” omologati o certificati;
- una validazione tecnica o fiscale dei software eventualmente riconducibili ai soggetti indicati.

Si tratta, invece, di un elenco storico relativo a soggetti che hanno comunicato dati inerenti attività di assistenza software, aggiornato al 30/05/2023 e quindi:

- antecedente al nuovo quadro normativo introdotto nel 2024-2025;
- privo di efficacia autorizzatoria;
- inidoneo a dimostrare conformità fiscale, omologazione o approvazione tecnica.

Ne consegue che il richiamo a tale elenco quale presunta prova di legittimazione dei “velocizzatori” risulta tecnicamente e giuridicamente infondato.

### **Nuovo sistema autorizzatorio introdotto dal D.Lgs. 1/2024 e dal Provvedimento AE prot. n. 111204/2025**

L'art. 24 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 ha introdotto una disciplina completamente nuova per le Soluzioni Software utilizzabili ai fini della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Tale disciplina è stata attuata dal Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate prot. n. 111204/2025, il quale ha previsto un sistema rigorosamente autorizzatorio basato su:

- preventiva approvazione della soluzione software;
- valutazione tecnica della Commissione per gli apparecchi misuratori fiscali;
- iscrizione in un registro pubblico ufficiale;
- requisiti obbligatori di sicurezza, integrità, autenticità e immutabilità del dato fiscale;
- utilizzo del sigillo elettronico avanzato;
- trasmissione mediante canali sicuri TLS;
- sistemi certificati di tracciabilità e controllo remoto;
- attivazione esclusivamente tramite Erogatori accreditati presso l' Agenzia delle Entrate.

Il legislatore e l' Amministrazione finanziaria hanno quindi costruito un sistema fiscale digitale “chiuso”, nel quale la gestione del dato fiscale può avvenire esclusivamente tramite:

- Registratori Telematici (RT) omologati;
- Soluzioni Software preventivamente approvate;
- procedure ufficiali dell’Agenzia delle Entrate utilizzate direttamente dall’esercente.

### **Assenza di approvazioni ufficiali per i software “velocizzatori”**

Ed è proprio questo il punto decisivo.

Allo stato:

- non risulta pubblicato alcun registro ufficiale contenente “velocizzatori” approvati;
- non risultano provvedimenti di approvazione o omologazione rilasciati dall’Agenzia delle Entrate per software che automatizzano la procedura “Documento Commerciale Online”;
- non risulta alcuna validazione tecnica ufficiale di middleware fiscali che si interpongano tra esercente e sistemi dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto:

- l’esistenza dell’elenco “produttori software” NON equivale ad approvazione fiscale;
- NON costituisce omologazione;
- NON certifica la conformità normativa dei software;
- NON autorizza sistemi che automatizzano la procedura web dell’Agenzia mediante intermediazione privata.

### **Superamento della Risposta ad Interpello n. 413/2020**

Ogni richiamo alla Risposta ad Interpello AE n. 413/2020 risulta oggi tecnicamente e giuridicamente insufficiente.

Tale interpello:

- non costituisce autorizzazione amministrativa;
- non approva alcun software;
- non attribuisce alcuna certificazione di conformità;
- non ha efficacia generale o autorizzatoria;
- è stato reso in un contesto normativo antecedente all’introduzione della disciplina autorizzatoria del 2024–2025.

La stessa Agenzia delle Entrate, nella citata risposta, escludeva comunque:

- intermediazioni tecnologiche non autorizzate;
- alterazioni del dato fiscale;
- violazioni del principio di contestualità e unitarietà dell’adempimento.

Con il nuovo quadro normativo, il principio risulta oggi ulteriormente rafforzato:

qualsiasi software che automatizzi, intermedii o gestisca il flusso fiscale deve essere preventivamente approvato dall’Agenzia delle Entrate secondo le procedure introdotte dall’art. 24 D.Lgs. 1/2024 e dal Provvedimento AE prot. n. 111204/2025.

### **Principio normativo oggi vigente**

Alla luce:

- dell’art. 2 D.Lgs. 127/2015;
- dell’art. 24 D.Lgs. 1/2024;
- del Provvedimento AE prot. n. 111204/2025;
- delle specifiche tecniche emanate dall’Agenzia delle Entrate;
- dei principi di sicurezza, integrità e tracciabilità del dato fiscale —

deve affermarsi con assoluta chiarezza il seguente principio:

la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi possono avvenire esclusivamente:

- mediante Registratori Telematici omologati;
- mediante Soluzioni Software preventivamente approvate dall’Agenzia delle Entrate;
- oppure tramite utilizzo diretto e manuale della procedura web ufficiale AE da parte dell’esercente.

È quindi necessario distinguere nettamente:

- l’utilizzo diretto della procedura web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, espressamente consentito dalla normativa;

da

- l’utilizzo di software privati o middleware che automatizzano, intermediano o gestiscono il flusso fiscale senza preventiva approvazione.

### **Profili di rischio e criticità**

I sistemi cd. “velocizzatori” presentano relevantissimi profili di criticità:

- fiscali;
- amministrativi;
- tecnici;
- sanzionatori;
- concorrenziali.

In particolare, tali sistemi:

- alterano il modello legale di certificazione dei corrispettivi;
- introducono intermediazioni non autorizzate nel flusso fiscale;
- operano al di fuori delle architetture certificate previste dalla normativa;
- compromettono le garanzie pubblicistiche di sicurezza, tracciabilità e immodificabilità del dato fiscale.

Alla luce di quanto sopra, il Comitato proseguirà le proprie attività di verifica, monitoraggio e tutela della filiera fiscale regolare, riservandosi ogni ulteriore iniziativa presso:

- Agenzia delle Entrate;
- Guardia di Finanza;
- Autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa;
- Autorità competenti in materia di concorrenza e tutela del mercato.

**Milano, 08 Maggio 2026**

COMITATO ANTI-ELUSIONE TECNOLOGICA POS-RT  
Milano – Via Vittor Pisani n. 10

Dr Michele Baldini